

Avviso pubblico, ex art. 2, comma 8, della legge regionale n. 31/2010, per l'aggiornamento dell'elenco di candidati per l'eventuale conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e sue successive modificazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, si è provveduto con l'art. 2 all'"adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali";

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 8 della LR n. 31/10 che consente alla Giunta regionale, per l'ambito di sua competenza, al ricorrere delle condizioni e nei limiti previsti dallo stesso comma, di conferire incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato a soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale, attingendo dall'apposito albo istituito, previo avviso pubblico annuale;

RICHIAMATO l'elenco formato all'esito del precedente avviso di cui alla DGR 1865/10, come aggiornato con la DD 448/11;

VISTA la DGR n. 64 del 21.01.2014 che incarica l'ufficio Organizzazione Amministrazione e Sviluppo della Risorse Umane a diramare nuovo avviso ai fini dell'aggiornamento dell'albo-elenco approvato con DD n. 2506/10 ed integrato con DD 448/11, in vista di un suo possibile utilizzo per la copertura di eventuali posizioni dirigenziali a tempo determinato;

RENDE NOTO

Che la Regione Basilicata intende procedere all'aggiornamento dell'Albo-Elenco di candidati da cui attingere per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato, secondo le esigenze della Giunta Regionale.

L'ammissione all'Albo-Elenco avviene per tutti coloro i quali avranno inoltrato domanda di iscrizione, dichiarando il possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 2, comma 8 della legge regionale n. 31/2010¹, con riserva di accertamento successivo dei requisiti e della professionalità dichiarata.

È richiesto, inoltre, ai sensi della vigente normativa il possesso dei seguenti requisiti generali a pena di esclusione:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) idoneità fisica all'impiego;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) titolo di studio e professionale: Diploma di Laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento universitario oppure Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) secondo il nuovo ordinamento universitario;
- f) non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale che impediscono il conferimento di incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013²;
- g) inesistenza delle cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione previste dagli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013³;
- h) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ai sensi del c.p.);
- i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
- j) non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile).

Possono presentare istanza di ammissione all'Elenco anche i dipendenti di ruolo dell'Ente aventi i requisiti generali e speciali (professionali) previsti dal presente Avviso Pubblico.

Coloro che risultano già iscritti nell'Albo-Elenco, hanno facoltà di inviare un curriculum aggiornato che andrà a sostituirsi a quello allegato alla prima istanza di inserimento, restando ferma la loro iscrizione nell'elenco anche in caso di mancato aggiornamento del curriculum.

Restano ferme le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 da accertarsi, unitamente agli altri requisiti generali e specifici, all'atto dell'affidamento dell'incarico.

Tutti i richiedenti che avranno presentato domanda secondo l'allegato schema con i relativi allegati e formalmente dichiarato il possesso dei requisiti previsti, saranno ammessi all'Albo-Elenco, riservandosi l'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in caso di eventuale conferimento dell'incarico ovvero con eventuale e successiva procedura "a campione".

L'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane procederà all'aggiornamento dell'Albo-Elenco mediante approvazione con determinazione del Dirigente, inserendo le domande pervenute nel termine di seguito indicato e dal quale decorre la possibilità di conferire eventuali incarichi a cura della Giunta Regionale.

Per le domande pervenute oltre il termine si procederà a successivi aggiornamenti dell'Albo-Elenco suddetto.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione va redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Avviso reperibile sui siti www.basilicatanet.it e www.regione.basilicata.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Avvisi pubblici, e fatta pervenire entro il giorno 05 febbraio 2014 con una delle seguenti modalità:

- 1) invio telematico alla casella di posta elettronica certificata (PEC) ufficio.risorse.umane@cert.regione.basilicata.it con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: "ELENCO EX ART. 2, COMMA 8, LEGGE REGIONALE N. 31/2010". Sono valide le domande sottoscritte con firma digitale e inviate **esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata**; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di carattere tecnico, di qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda e la conseguente non iscrizione all'Albo-Elenco, rammentandosi, in particolare, che non è possibile l'invio alla casella di posta certificata sopraindicata di e-mail da caselle di posta non certificata.
- 2) invio a mezzo fax al n. 0971.66.68.84 con indicazione della seguente dicitura: "ELENCO EX ART. 2, COMMA 8, LEGGE REGIONALE N. 31/2010";
- 3) invio a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza, in busta chiusa con la dicitura: "ELENCO EX ART. 2, COMMA 8 LEGGE REGIONALE N. 31/2010". L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, di qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda e conseguente non iscrizione all'Albo.
- 4) tramite consegna a mano all'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, sito al 2° piano del Palazzo della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata in Potenza - Via V. Verrastro 4 - in busta chiusa con la dicitura: "ELENCO EX ART. 2, COMMA 8 LEGGE REGIONALE N. 31/2010" nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.

All'istanza di candidatura, redatta sull'apposito modello sub allegato n. 1 - "ISTANZA PER INSERIMENTO ELENCO DI CANDIDATI PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 2, COMMA 8 LEGGE REGIONALE N. 31/2010" deve essere allegato, il CURRICULUM VITAE, datato e sottoscritto, redatto utilizzando esclusivamente il formato europeo/europass reperibile ai seguenti indirizzi: <http://www.curriculumvitaeuropeo.org> - <http://europass.cedefop.europa.eu>, unitamente a COPIA DI UN DOCUMENTO di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di iscrizione all'Albo-Elenco che non contenga una delle dichiarazioni inerenti ai requisiti generali ovvero alla quale non sia stato accluso uno o entrambi gli allegati sopra indicati sarà sospesa sino all'integrazione della stessa a cura dell'interessato.

Trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto Legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:

a. I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività legate alla costituzione del suddetto Albo-Elenco, con procedure informatiche e manuali.

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

c. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla selezione.

d. Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative e comunque in ambito europeo.

e. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003⁴.

f. Titolare del trattamento dati è l'ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Per informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: ufficio.personale@regione.basilicata.it

Il testo del presente Avviso Pubblico ed il relativo allegato n. 1 "Istanza per inserimento elenco di candidati per l'eventuale conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 2, comma 8 legge regionale n. 31/2010", nonché l'elenco dei già iscritti, sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Avvisi pubblici, accessibile dalla home page dei siti www.basilicata.net.it e www.regione.basilicata.it

IL DIRIGENTE
Avv. Donato Del Corso

NOTE:

¹ Art. 2 comma 8 Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31. "8.Gli incarichi dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento e dell'8 per cento della dotazione organica complessiva dei dirigenti, con contratti a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione regionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori ruolo senza assegni e con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Al fine di garantire il rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento, l'Amministrazione regionale istituisce un albo dei dirigenti esterni, previo avviso pubblico annuale, nell'ambito del quale individuare con atto motivato il dirigente da incaricare. Hanno diritto all'iscrizione all'albo dei dirigenti esterni, tutti coloro, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente comma per il conferimento degli incarichi di dirigente."

² D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 - Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

³ D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 -

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

4

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

In vigore dal 1 gennaio 2004

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.